

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere

[notificata con il numero C(2009) 9199]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/870/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, ultima frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES ⁽³⁾, istituisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Detto elenco figura nell'allegato I di tale decisione.

(2) L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), servizio ispettivo della Commissione, ha effettuato un controllo presso il posto d'ispezione frontaliere all'aeroporto di Copenaghen (Danimarca): il suo esito è stato soddisfacente. In relazione al citato posto d'ispezione frontaliere è pertanto opportuno inserire un centro d'ispezione aggiuntivo nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3) In seguito alle comunicazioni trasmesse dalla Danimarca, dalla Francia, dall'Italia e dal Portogallo, nell'elenco dei posti d'ispezione frontaliere dei suddetti Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE occorre

aggiungere determinate categorie di animali o prodotti di origine animale che possono essere controllati presso alcuni posti d'ispezione frontaliere già riconosciuti a norma della citata decisione.

(4) Sulla base dei risultati delle ispezioni dell'UAV, in forza della decisione 2009/821/CE e in seguito alle comunicazioni trasmesse dalla Francia, dall'Irlanda e dall'Italia, dall'elenco dei posti d'ispezione frontaliere dei suddetti Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE vanno soppresse determinate categorie di animali e prodotti di origine animale che possono essere controllati presso alcuni posti d'ispezione frontaliere già riconosciuti a norma della citata decisione.

(5) In seguito a una comunicazione trasmessa dalla Lettonia, va modificato l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere di tale paese per tener conto della sospensione di uno dei suoi posti d'ispezione frontaliere.

(6) Sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Belgio, dalla Germania e dalla Francia, occorre sopprimere dall'elenco dei posti d'ispezione frontaliere di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE alcuni posti d'ispezione frontaliere di tali Stati membri.

(7) In seguito a una comunicazione trasmessa dall'Italia, va modificato l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere di tale Stato membro per tener conto della modifica della denominazione di uno dei suoi posti d'ispezione frontaliere.

(8) Inoltre il Belgio ha comunicato la chiusura della struttura OCHZ presso il posto d'ispezione frontaliere di Zeebrugge e l'istituzione di una nuova struttura per i controlli.

(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ANNEXE

L'allegato I è così modificato:

1) la parte relativa al Belgio è così modificata:

a) la voce relativa al porto di Oostende è soppressa;

b) la voce relativa al porto di Zeebrugge è sostituita dalla seguente:

«Zeebrugge	BE ZEE 1	P		HC(2), NHC(2);	
------------	----------	---	--	----------------	--

2) la parte relativa alla Danimarca è così modificata:

a) la voce relativa all'aeroporto di Copenaghen è sostituita dalla seguente:

«København	DK CPH 4	A	Centre 1, SAS 1 (North)	HC(1)(2), NHC (*)	
			Centre 2, SAS 2 (East)	HC (*), NHC(2)	
			Centre 3		U, E, O
			Centre 4	HC(2);	

b) la voce relativa al porto di Skagen è sostituita dalla seguente:

«Skagen	DK SKA 1	P		HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6);	
---------	----------	---	--	---------------------------	--

3) nella parte relativa alla Germania, le voci relative ai posti d'ispezione frontaliere di Kiel, Lübeck e Rügen sono soppresse;

4) la parte relativa all'Irlanda è così modificata:

a) la voce relativa all'aeroporto di Dublino è sostituita dalla seguente:

«Dublin Airport	IE DUB 4	A			E;
-----------------	----------	---	--	--	----

b) la voce relativa all'aeroporto di Shannon è sostituita dalla seguente:

«Shannon	IE SNN 4	A		HC(2), NHC(2)	U, E;
----------	----------	---	--	---------------	-------

5) la parte relativa alla Francia è così modificata:

a) la voce relativa al porto di Concarneau-Douarnenez è soppressa;

b) la voce relativa all'aeroporto Roissy Charles-de-Gaulle è sostituita dalla seguente:

«Roissy Charles-de-Gaulle	FR CDG 4	A	Air France	HC-T(1), HC-NT, NHC-NT	
			France Handling	HC-T(1), HC-NT, NHC	
			Station animaleire		E, O(14);

c) la voce relativa all'aeroporto di Vatry è sostituita dalla seguente:

«Vatry	FR VRY 4	A		HC-T(CH)(1)(2), NT(2);	NHC-
--------	----------	---	--	---------------------------	------

6) la parte relativa all'Italia è così modificata:

a) la voce relativa al porto di Civitavecchia è sostituita dalla seguente:

«Civitavecchia	IT CVV 1	P		HC(2), NHC(2);	
----------------	----------	---	--	----------------	--

b) la voce relativa al porto di Gioia Tauro è sostituita dalla seguente:

«Gioia Tauro	IT GIT 1	P		HC(2), NHC-NT(2);	
--------------	----------	---	--	----------------------	--

c) la voce relativa al porto di Vado Ligure Savona è sostituita dalla seguente:

«Vado Ligure Savona	IT VDL 1	P		HC(2),NHC-NT(2);	
---------------------	----------	---	--	------------------	--

7) nella parte relativa alla Lettonia, la voce relativa al porto di Riga (Baltmarine Terminal) è sostituita dalla seguente:

«Riga (Baltmarine Terminal) (*)	LV BTM 1	P		HC-T(FR)(2) (*);	
---------------------------------	----------	---	--	------------------	--

8) nella parte relativa al Portogallo, la voce relativa all'aeroporto di Lisbona è sostituita dalla seguente:

«Lisboa	PT LIS 4	A		HC(2), NHC-NT(2)	O».
---------	----------	---	--	---------------------	-----